

Industria Sostenibile



ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 30, comma 2, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del "Provvedimento Industria sostenibile" in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile» di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, e come integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015 come di seguito definito

TRA

il **Ministero dello sviluppo economico** con sede in Roma, Via Molise, n. 2, 00187 Roma, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Carlo Sappino, nato a Roma in data 12 luglio 1955, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, qui di seguito indicato, per brevità, "**Ministero**";

E

l'**Associazione Bancaria Italiana** con sede in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, 00186 Roma, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal dott. Giovanni Sabatini, nato a Roma in data 22 dicembre 1959, in qualità di Direttore generale, qui di seguito indicata, per brevità, "**ABI**";

E

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Giovanni Malitesta, nato a Campi Salentina (LE) in data 30 settembre 1963, in qualità di Responsabile dell'Area Supporto all'Economia, qui di seguito indicata, per brevità, "**CDP**";

NONCHE'

ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che avrà aderito al presente atto, secondo le formalità previste al successivo articolo 11 (*Adesione all'Addendum alla Convenzione*) (di seguito, per brevità, la "**Banca Finanziatrice**").

Il Ministero, l'ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

1. in data 17 febbraio 2016 il Ministero, l'ABI e la CDP hanno sottoscritto una convenzione quadro (di seguito "**Convenzione**") intesa a individuare, tra l'altro, gli adempimenti della Banca Finanziatrice, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP, l'ABI, il Ministero e il Soggetto Gestore (come definito nella Convenzione) per le attività connesse con la gestione dei finanziamenti concessi a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*" di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito "**FRI**") in relazione al "*Fondo per la crescita sostenibile*" di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” (di seguito “**Fondo**”);

2. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, è previsto che, per ciascun Provvedimento, il Ministero, l'ABI e la CDP stipulino, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, apposite convenzioni per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti in relazione agli interventi del Fondo, a valere sul FRI;
3. il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, con nota prot. DT 68452 del 25 luglio 2016, ha assentito alla sottoscrizione del presente addendum alla Convenzione (di seguito “**Addendum alla Convenzione**”);
4. in data 15 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall'articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato un decreto che disciplina gli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile», pubblicato nella G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 (di seguito, “**D.M. 15 ottobre 2014**”) e integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015, che disciplina le condizioni per l'attivazione degli interventi in favore dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al D.M. 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI, come modificato dal Decreto 9 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito “**Decreto 24 luglio 2015**”) (di seguito, congiuntamente, “**Provvedimento Industria sostenibile**”);
5. il Decreto 24 luglio 2015 prevede all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, l'adozione di successivi decreti del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, recanti, rispettivamente, istruzioni per l'attuazione degli interventi e la definizione delle modalità e degli adempimenti relativi alla richiesta di erogazione delle agevolazioni (di seguito, “**Decreti direttoriali**”);
6. in attuazione del citato articolo 8, comma 2, del Decreto 24 luglio 2015 è stato adottato il decreto direttoriale 14 luglio 2016 (di seguito, “**Decreto 14 luglio 2016**”);
7. nel Provvedimento Industria sostenibile il Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, ha deciso di avvalersi di un Soggetto Gestore;
8. la normativa di riferimento dell'Addendum alla Convenzione è costituita dalla Normativa Applicabile (come definita nella Convenzione); dal D.M. 15 ottobre 2014; dal Decreto 24 luglio 2015 e successive modifiche; dal Decreto 14 luglio 2016 e dagli ulteriori Decreti direttoriali (di seguito, “**Normativa di Riferimento**”).
9. nel presente **Addendum alla Convenzione**, i termini con lettera iniziale maiuscola, laddove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nella Convenzione.

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Addendum alla Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto dell'Addendum alla Convenzione)

L'Addendum alla Convenzione intende regolare i rapporti tra le Parti derivanti dalla concessione di Finanziamenti, ai sensi del Provvedimento Industria sostenibile, che non risultino già definiti ai sensi della Convenzione e/o dei relativi allegati. A tal fine le Parti, fermi restando gli impegni già assunti in Convenzione, si impegnano con il presente Addendum ad operare in conformità con le previsioni del Provvedimento Industria sostenibile, assumendo gli specifici impegni derivanti dallo stesso. Le Parti si impegnano, altresì, al rispetto dei Decreti direttoriali e ad adeguarsi a tutte le disposizioni che saranno adottate ad integrazione o modificazione ovvero di natura interpretativa del Provvedimento Industria sostenibile.

Per quanto non espressamente richiamato le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività, dovranno conformarsi ai termini e alle condizioni previsti nel Provvedimento Industria sostenibile e nella Convenzione, nonché nelle relative disposizioni attuative.

Articolo 3

(Ulteriori impegni della Banca Finanziatrice)

La Banca Finanziatrice si impegna a:

- a) rilasciare al soggetto proponente, sulla base delle valutazioni adottate secondo i propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, la Sintesi di Valutazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto 24 luglio 2015, redatta in conformità con il modello di cui all'allegato *sub* 2 al presente Addendum alla Convenzione e sottoscritta con firma digitale. In presenza di un *pool* di banche senza rilevanza esterna, la Sintesi di Valutazione, da accludere alla domanda di agevolazione, dovrà essere resa dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del medesimo *pool*;
- b) rilasciare al Soggetto Gestore, nell'ambito dell'istruttoria delle domande di agevolazione, gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente richiesti, relativamente alle attestazioni da essa stessa rese;
- c) riscontrare, qualora l'istruttoria del Soggetto Gestore abbia dato esito positivo e sia stata avviata la successiva fase di negoziazione, le richieste di dati e di informazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.M. 15 ottobre 2014, formulate dal Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, nei confronti della Banca Finanziatrice che ha valutato il merito di credito, anche al fine di acquisire conferma del merito di credito attestato in considerazione di eventuali variazioni negoziate con riferimento al Progetto presentato o alla sua copertura finanziaria;
- d) rendere disponibile, sulla base delle valutazioni adottate secondo i propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, al soggetto proponente, in esito all'attività negoziale e ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 15 ottobre 2014, la delibera di Finanziamento Bancario, redatta in conformità con il modello *sub* 3 allegato al presente Addendum alla Convenzione e sottoscritta con firma digitale;
- e) valutare, in relazione al Progetto, la possibilità di prevedere nel Contratto di Finanziamento la facoltà, per il Soggetto Beneficiario, di richiedere l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, nel limite massimo del 30 (trenta) per cento del medesimo Finanziamento, acquisendo il quadro di garanzie ritenuto idoneo;
- f) stipulare il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Ministero o del Soggetto Gestore del decreto di concessione delle agevolazioni. E' fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni;
- g) stipulare, nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento GBER, il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, relativa all'esito positivo della notifica individuale e della successiva valutazione da parte della Commissione europea del decreto di concessione delle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni;
- h) in presenza di un *pool* di banche senza rilevanza esterna, il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che agisce in qualità di capofila nell'ambito del medesimo *pool*;
- i) trasmettere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, al Soggetto Gestore e alla CDP il Contratto di Finanziamento sottoscritto digitalmente ovvero copia per immagine del medesimo contratto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Finanziatrice;
- j) erogare le quote di Finanziamento, a seguito della ricezione della relativa comunicazione del Soggetto Gestore e subordinatamente alla verifica della sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento;
- k) laddove previsto nel Contratto di Finanziamento e sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, erogare la quota richiesta a titolo di anticipazione,

verificando il rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel medesimo Contratto di Finanziamento, anche con riferimento al quadro cauzionale e dando informativa al Soggetto Gestore dell'erogazione stessa;

- l) aggiornare, nei casi di revoca parziale di cui all'articolo 16, lettere g) e h) del D.M. 15 ottobre 2014, il piano di ammortamento del Finanziamento;
- m) fornire tempestivamente, al Ministero e/o al Soggetto Gestore, le informazioni sul Finanziamento eventualmente richieste ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 17 del D.M. 15 ottobre 2014;
- n) dare tempestivamente notizia alla CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, e al Soggetto Gestore dell'avvenuta comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto.

Articolo 4

(Ulteriori impegni della CDP)

La CDP si impegna a:

- a) adottare e trasmettere al Ministero, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice la delibera di Finanziamento Agevolato, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Soggetto Gestore della proposta di concessione delle agevolazioni;
- b) fornire, entro 30 (trenta) giorni, al Ministero e/o al Soggetto Gestore le informazioni sulle dotazioni delle risorse del FRI, di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto 24 luglio 2015, relative al Provvedimento Industria sostenibile, eventualmente richieste dal Ministero ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 17 del D.M. 15 ottobre 2014.

Articolo 5

(Ulteriori impegni del Soggetto Gestore)

Il Ministero si impegna a far sì che il Soggetto Gestore svolga le attività previste a suo carico dal Provvedimento Industria sostenibile e dalle relative disposizioni di attuazione, ivi compreso:

- a) verificare la conformità delle attestazioni della Banca Finanziatrice a quanto prescritto nella Convenzione, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice. A tal fine il Soggetto Gestore può richiedere alla Banca Finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari;
- b) richiedere alla Banca Finanziatrice, nel corso della fase di negoziazione, i dati e le informazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.M. 15 ottobre 2014, necessari al Ministero, anche al fine di acquisire conferma del merito di credito attestato, in considerazione di eventuali variazioni negoziate con riferimento al Progetto presentato o alla sua copertura finanziaria;
- c) porre in essere gli altri adempimenti e le ulteriori previsioni di cui all'articolo 10 del D.M. 15 ottobre 2014;
- d) provvedere, entro 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della proposta definitiva di cui all'articolo 11 del D.M. 15 ottobre 2014, all'esame della stessa e della relativa documentazione allegata, ivi inclusa la delibera di Finanziamento Bancario, e trasmettere la proposta di concessione delle agevolazioni anche alla CDP al fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di Finanziamento Agevolato;
- e) trasmettere, su indicazione del Ministero, il decreto di concessione delle agevolazioni adottato dal Ministero alla Banca Finanziatrice, al Soggetto Beneficiario e alla CDP;
- f) trasmettere al Ministero l'eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento presentata dal Soggetto Beneficiario o dalla Banca Finanziatrice;

- g) effettuare positivamente le verifiche previste dal Provvedimento Industria sostenibile relative alle richieste di erogazione per stato di avanzamento dei lavori e sulla relativa documentazione, comunicare tempestivamente il positivo esito istruttorio alla Banca Finanziatrice, al fine dell'erogazione della quota di Finanziamento spettante da parte di quest'ultima. Resta inteso che, ai fini dell'erogazione a saldo, nella misura minima del 10 (dieci) per cento del Finanziamento, la comunicazione sarà effettuata entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa;
- h) effettuare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 1, del D.M. 15 ottobre 2014, e prima dell'autorizzazione all'erogazione stessa, una visita *in loco* di natura tecnica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del D.M. 15 ottobre 2014;
- i) effettuare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'autorizzazione all'erogazione stessa, una verifica finale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del D.M. 15 ottobre 2014;
- j) comunicare alla Banca Finanziatrice l'occorrenza di variazioni che possano eventualmente incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento, procedendo, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero, sospendendo le erogazioni delle agevolazioni, in attesa del pronunciamento favorevole da parte del Ministero.

Articolo 6

(Ulteriori impegni del Ministero)

Il Ministero, operando secondo le competenze e le modalità previste dal Provvedimento Industria sostenibile e dalle relative disposizioni di attuazione, si impegna a:

- a) adottare il decreto di concessione delle agevolazioni, da trasmettere, anche per il tramite del Soggetto Gestore, alla Banca Finanziatrice, alla CDP e al Soggetto Beneficiario, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di Finanziamento Agevolato. Tale decreto dovrà indicare l'ammontare delle agevolazioni concesse sotto forma di Finanziamento Agevolato e di contributo alla spesa, nonché l'importo minimo del Finanziamento Bancario, fermi restando gli ulteriori elementi di cui all'articolo 12 del D.M. 15 ottobre 2014;
- b) comunicare alla Banca Finanziatrice, anche per il tramite del Soggetto Gestore, gli esiti della valutazione operata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale effettuata nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento GBER;
- c) comunicare al Soggetto Beneficiario e alla Banca Finanziatrice le determinazioni assunte in relazione all'eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento;
- d) comunicare al Soggetto Gestore l'esito delle valutazioni effettuate in merito a variazioni che possono determinare la sospensione delle erogazioni o incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata dalla Banca Finanziatrice, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento;
- e) determinare l'importo dell'agevolazione spettante in via definitiva e darne comunicazione al Soggetto Beneficiario, al Soggetto Gestore, alla CDP e alle Banche Finanziatrici;
- f) trasmettere il decreto di revoca delle agevolazioni al Soggetto Beneficiario, alla CDP e alla Banca Finanziatrice;
- g) nel caso di apertura nei confronti del Soggetto Beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, acquisire una nuova valutazione del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice ai fini della valutazione di cui all'articolo 16, comma 5, del D.M. 15 ottobre 2014, in ordine alla compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del Progetto interessato dalle agevolazioni, nonché alla concessione di eventuali proroghe al termine di realizzazione del Progetto;
- h) comunicare tempestivamente, anche con il supporto del Soggetto Gestore, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'attivazione dei Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del FRI, relativi al Provvedimento Industria sostenibile, nonché i correlati contributi alla spesa a valere sulle risorse del Fondo, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, del D.M. 15 ottobre 2014.

Articolo 7

(Mandato)

Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), CDP conferisce Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice, secondo il modello di cui all'allegato *sub 4* del presente Addendum alla Convenzione.

Il Mandato deve essere perfezionato prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e nell'Addendum alla Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 11 (*Adesione all'Addendum alla Convenzione*) ed è a carattere oneroso, come previsto dall'articolo 11 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione.

Articolo 8

(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)

Le agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile sono concesse, con la procedura negoziale di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del D.M. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto 24 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nella forma del Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse del FRI e del contributo alla spesa, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. 15 ottobre 2014, come integrato dall'articolo 7, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015, a valere sulle risorse del Fondo.

Il Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, avrà una durata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e il limite massimo di 11 (undici) anni previsti dalla Normativa Applicabile e indicata dall'Atto di Concessione, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il periodo di preammortamento, per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla data di erogazione e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

La durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non può essere superiore a 8 anni.

L'ammontare minimo delle spese ammissibili del Progetto proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere inferiore a 3 (tre) milioni di euro, fatto salvo quanto previsto dal Decreto 24 luglio 2015 e successive modifiche.

Il Finanziamento Agevolato copre una misura nominale delle spese ammissibili non inferiore al 50 (cinquanta) per cento e, comunque, non superiore al 70 (settanta) per cento.

Il Finanziamento Bancario deve essere in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento del Finanziamento, approssimata, per eccesso e con arrotondamento al primo numero intero senza decimali.

La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del Finanziamento è pari, unitamente al contributo alla spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015, al 100 (cento) per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese indicate all'articolo 5, comma 1, del D.M. 15 ottobre 2014.

E' facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Il rimborso del Finanziamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 6, comma 4, del D.M. 15 ottobre 2014, fermo restando che il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario può avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 (sessanta) per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario.

L'ammortamento del Finanziamento dovrà avvenire in misura tale che non si determini, in alcun caso, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

Articolo 9

(Tasso del Finanziamento)

Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 (zero virgola otto) per cento nominale annuo.

Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.

Articolo 10

(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)

In aggiunta al Finanziamento Agevolato a valere sul FRI, il Ministero riconosce, per il tramite del Soggetto Gestore, un contributo alla spesa a valere sul Fondo. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER.

Articolo 11

(Adesione all'Addendum alla Convenzione)

Il Ministero, l'ABI e la CDP concordano che l'Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Industria sostenibile potrà essere sottoscritto da ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto 23 febbraio 2015, che presenti una richiesta di adesione (la "**Richiesta di Adesione all'Addendum alla Convenzione**") e che abbia precedentemente formalmente aderito alla Convenzione.

La Richiesta di Adesione all'Addendum alla Convenzione, predisposta secondo il modello allegato *sub 1* all'Addendum alla Convenzione, dovrà essere:

- (i) sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa mediante PEC al Ministero, all'ABI e alla CDP ai numeri e indirizzi di cui al successivo articolo 13 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*); ovvero
- (ii) sottoscritta da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato, anticipata via *telefax* e trasmessa in originale mediante raccomandata A.R. al Ministero, all'ABI e alla CDP ai numeri e gli indirizzi di cui al precedente punto (i).

Con la predisposizione e trasmissione in conformità al presente articolo della Richiesta di Adesione all'Addendum, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Addendum alla Convenzione, il soggetto richiedente diviene Banca Finanziatrice e, dunque, Parte dell'Addendum alla Convenzione per la gestione dei Finanziamenti di cui al Provvedimento Industria sostenibile, assumendone gli obblighi e acquisendone i diritti, dall'ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell'ABI e della CDP.

Resta inteso che l'adesione all'Addendum alla Convenzione, relativa al Provvedimento Industria sostenibile, da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest'ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della Richiesta di Adesione all'Addendum alla Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero, e/o dell'ABI, e/o della CDP.

Articolo 12

(Clausola Compromissoria)

Ogni controversia nascente dall'Addendum alla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell'art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni e integrazioni.

La Parte dell'Addendum alla Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.

Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.

Articolo 13

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

Salvo ove diversamente previsto negli Allegati al presente Addendum alla Convenzione, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:

Ministero:

Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
Viale America 201
00144 - Roma
Fax 06 59601226 - Att. Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dgiai.dg@pec.mise.gov.it
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) della Divisione VII: dgiai.div07@pec.mise.gov.it

Soggetto Gestore:

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.
Viale America, 351
00144 - Roma
Fax +39 06 4791 2861 - Att. Direzione Interventi per lo Sviluppo - Area Finanza Agevolata
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it

ABI:

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, n. 49
00186 - Roma
Fax 06 6767457 - Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax 06 42214026 - Att. Area Supporto all'Economia - Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Banca Finanziatrice:

Presso l'indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.

Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall'ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.

Articolo 14

(Forma dell'Addendum alla Convenzione)

L'Addendum alla Convenzione è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Roma, 28 luglio 2016

Ministero dello sviluppo economico

Carlo Sappino

Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

[firmato digitalmente]

Associazione Bancaria Italiana

Giovanni Sabatini

Direttore Generale

[firmato digitalmente]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Giovanni Malitesta

Responsabile Area Supporto all'Economia

[firmato digitalmente]

ALLEGATI

1. *Modello di Richiesta di Adesione all'Addendum alla Convenzione*
2. *Modello di Sintesi di Valutazione*
3. *Modello di Sintesi di Delibera*
4. *Modello di Mandato*
5. *Linee Guida*

Allegato 1

Modello di Richiesta di Adesione all'Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Industria sostenibile

[su carta intestata della banca che richiede l'adesione all'Addendum alla Convenzione]

Spettabile

Ministero dello sviluppo economico (di seguito, "**Ministero**")
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
Viale America 201
00144 - Roma
Fax 06 59601226 - Att. Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dgiai.dg@pec.mise.gov.it

Spettabile

Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**")
Piazza del Gesù, n. 49
00186 - Roma
Fax 06.6767.457 - Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**")
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax 06 42216702 - Att. Area Supporto all'Economia - Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

(via PEC ovvero via raccomandata A.R. anticipata via telefax)

Oggetto: Lettera di Adesione all'Addendum alla Convenzione (come *infra* definita)

Premesso che:

- A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata, tra il Ministero, l'ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione (i) all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (ii) al decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico (la "**Convenzione**");
- B. in data [•], ai sensi dell'articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione, [*nome della banca aderente*] ha aderito alla Convenzione divenendone parte e assumendo il ruolo di Banca Finanziatrice;

- C. in data 28 luglio 2016 è stato stipulato, tra il Ministero, l'ABI e la CDP, un addendum alla Convenzione per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento Industria sostenibile (l'“**Addendum alla Convenzione**”);
- D. l'Addendum alla Convenzione è aperto all'adesione di soggetti che risultino già Banche Finanziatrici, ai sensi della Convenzione e che presentino richiesta di adesione all'Addendum alla Convenzione, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 (*Adesione all'Addendum alla Convenzione*) dell'Addendum alla Convenzione medesimo, al fine di assumere il ruolo di Banche Finanziatrici con riferimento al Provvedimento Industria sostenibile;

tutto ciò premesso, con il presente atto [banca aderente]:

- 1) dichiara:
 - a. di essere un istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - b. di aver ricevuto copia dell'Addendum alla Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
 - c. di conoscere la normativa richiamata nell'Addendum alla Convenzione; e
 - d. di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione all'Addendum alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nell'Addendum alla Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
- 2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 11 (*Adesione all'Addendum alla Convenzione*) dell'Addendum alla Convenzione, all'Addendum alla Convenzione medesimo e si impegna a rispettare quanto in esso contenuto;
- 3) ai sensi dell'articolo 13 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) dell'Addendum alla Convenzione, indica per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dall'Addendum alla Convenzione, il seguente indirizzo e numero di fax e di posta elettronica certificata:

[nome banca]

[indirizzo]

[Cap - Città]

Fax [•] Att. [•]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];
- 4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione all'Addendum alla Convenzione presso l'indirizzo indicato al precedente punto 3);
- 5) accetta espressamente la clausola compromissoria contenuta all'articolo 12 (*Clausola Compromissoria*) dell'Addendum alla Convenzione;
- 6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nell'Addendum alla Convenzione) nei termini previsti dall'Addendum alla Convenzione comporterà il venir meno dell'adesione di [nome della banca] all'Addendum alla Convenzione;
- 7) ove anticipato via *telex*, si impegna a trasmettere tempestivamente copia originale del presente atto al Ministero, all'ABI e alla CDP.

[Banca Aderente]

Allegato 2
Modello di Sintesi di Valutazione

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]

[IN CASO DI PROGETTI COMPLESSI, LADDOVE SIA COSTITUITO UN POOL DI BANCHE SENZA RILEVANZA ESTERNA, L'ATTESTAZIONE DEVE ESSERE RESA DALLA BANCA FINANZIATRICE CHE SVOLGE IL RUOLO DI CAPOFILA NELL'AMBITO DEL POOL]

Spett.le

[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l'“**Impresa**”)

[Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “**Soggetto Capofila**”))] (se presente)

COMUNICAZIONE DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL “PROVVEDIMENTO INDUSTRIA SOSTENIBILE” IN FAVORE DI GRANDI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DI SPECIFICHE TEMATICHE RILEVANTI PER «L'INDUSTRIA SOSTENIBILE» DI CUI AL DECRETO 15 OTTOBRE 2014 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COME MODIFICATO DAL DECRETO 19 MARZO 2015 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COME INTEGRATO, AI FINI DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FRI, DAL DECRETO 24 LUGLIO 2015

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “**Convenzione**”), come successivamente modificata e integrata, alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “**Addendum alla Convenzione**”), in relazione al Provvedimento Industria sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile» di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 e come integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015 e successive modificazioni e dal decreto direttoriale emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero in data 14 luglio 2016, fatto salvo l'impegno assunto dalla medesima Banca Finanziatrice ad adeguarsi agli ulteriori atti modificativi, integrativi o interpretativi del Provvedimento Industria sostenibile e ai Decreti direttoriali che saranno adottati in attuazione del citato Decreto 24 luglio 2015;
3. l'Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca e sviluppo sotto descritto:

- [_____] (di seguito, il “**Progetto**”);
- Legge Agevolativa: l'articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l'istituzione del *Fondo per la crescita sostenibile*, in sostituzione del *Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
- Impresa: [_____]
 - Codice fiscale: [_____]

- Sede legale:

- Comune: [_____]

- Prov.: [_____]

- Indirizzo e CAP: [_____]

- PEC: [_____];

- Costo del Progetto: non superiore a euro [_____] (riportare il costo del Progetto come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile);

- Durata del Progetto: non superiore a [_____] (riportare la durata del Progetto, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile).

4. La valutazione del merito di credito dell'Impresa (definita nella Convenzione "Valutazione") è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [_____] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione) (di seguito, il "**Mandato**").

Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione al sopra indicato Progetto, nell'ambito della Valutazione, svolta anche nell'interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio dell'Impresa al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata massima di [___] anni, di cui massimo [___] di preammortamento, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione "Finanziamento"), di cui (i) euro [_____] a valere su di un finanziamento della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione "Finanziamento Bancario") ed (ii) euro [_____] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione "Finanziamento Agevolato") subordinatamente all'adozione della relativa delibera da parte della CDP.

[Banca Finanziatrice]

Allegato 3
Modello di Sintesi di Delibera

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]

[IN CASO DI PROGETTI COMPLESSI, LADDOVE SIA COSTITUITO UN POOL DI BANCHE SENZA RILEVANZA ESTERNA, L'ATTESTAZIONE DEVE ESSERE RESA DALLA BANCA FINANZIATRICE CHE SVOLGE IL RUOLO DI CAPOFILA NELL'AMBITO DEL POOL]

Spett.le

[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “**Soggetto Gestore**”)]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**”) [invio da effettuare tramite il Portale FRI Online]

Spett.le

[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“**Impresa**”)

[Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “**Soggetto Capofila**”))] (se presente)

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL “PROVVEDIMENTO INDUSTRIA SOSTENIBILE” IN FAVORE DI GRANDI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DI SPECIFICHE TEMATICHE RILEVANTI PER «L'INDUSTRIA SOSTENIBILE» DI CUI AL DECRETO 15 OTTOBRE 2014 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COME MODIFICATO DAL DECRETO 19 MARZO 2015 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COME INTEGRATO, AI FINI DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FRI, DAL DECRETO 24 LUGLIO 2015

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “**Convenzione**”), come successivamente modificata e integrata, alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “**Addendum alla Convenzione**”), in relazione al Provvedimento Industria sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile» di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 e come integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015 e successive modificazioni e dal decreto direttoriale emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero in data 14 luglio 2016, fatto salvo l'impegno assunto dalla medesima Banca Finanziatrice ad adeguarsi agli ulteriori atti modificativi, integrativi o interpretativi del Provvedimento Industria sostenibile e ai Decreti direttoriali che saranno adottati in attuazione del citato Decreto 24 luglio 2015;
3. l'Impresa, qui di seguito identificata, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca e sviluppo sotto descritto:

- []
(di seguito, il “**Progetto**”).
- Legge Agevolativa: l'articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l'istituzione del *Fondo per la crescita sostenibile*, in sostituzione del *Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
- Impresa: []
 - Codice fiscale: []
 - Sede legale:
 - Comune: []
 - Prov.: []
 - Indirizzo e CAP: []
 - PEC: [];
- Costo del Progetto: non superiore a euro [] (riportare il costo del Progetto come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile);
- Durata del Progetto: [] (riportare la durata del Progetto, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile).

4. La valutazione del merito di credito dell'Impresa (definita nella Convenzione “*Valutazione*”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione) (di seguito, il “**Mandato**”).

Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione al sopra indicato Progetto:

- a) nell'ambito della Valutazione, svolta anche nell'interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio dell'Impresa al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [] (definito nella Convenzione “*Finanziamento*”), di cui (i) euro [] a valere su di un finanziamento della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “*Finanziamento Bancario*”) ed (ii) euro [] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “*Finanziamento Agevolato*”) subordinatamente alla adozione della relativa delibera da parte della CDP;
- b) successivamente al positivo esito della Valutazione, in data [] la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore dell'Impresa la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo di euro [].

Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione e destinato alla realizzazione del Progetto suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- durata massima di [] anni, di cui massimo [] di preammortamento;
- garanzie: []

[]
(indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono)

In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l'impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall'Addendum alla Convenzione e dal Mandato.

La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito dell'Impresa oggetto della Valutazione, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nel Mandato.

La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione "*Contratto di Finanziamento*") rimane subordinata, tra l'altro:

- a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Gestore, dell'Atto di Concessione;
- b) al rispetto dei termini fissati dall'articolo 5, comma 3, del Decreto 23 febbraio 2015;
- c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.

[Banca Finanziatrice]

Allegato 4

Modello di Mandato

MANDATO PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DELLA QUOTA AGEVOLATA DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311, ART. 1, COMMI DA 354 A 361, PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 E ALL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 IN RELAZIONE AL "PROVVEDIMENTO INDUSTRIA SOSTENIBILE" IN FAVORE DI GRANDI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DI SPECIFICHE TEMATICHE RILEVANTI PER «L'INDUSTRIA SOSTENIBILE» DI CUI AL DECRETO 15 OTTOBRE 2014 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COME MODIFICATO DAL DECRETO 19 MARZO 2015 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (DI SEGUITO, "D.M. 15 OTTOBRE 2014") E COME INTEGRATO, AI FINI DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FRI, DAL DECRETO 24 LUGLIO 2015 COME DI SEGUITO DEFINITO

Il presente atto è stipulato in Roma, in data _____

TRA

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], domiciliato per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], [ruolo], a questo atto abilitato in forza di [•], (la "**CDP**" o il "**Mandante**");

E

_____ con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro _____, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, facente parte del _____ iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____, rappresentata dal sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], [ruolo], a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____], (il "**Mandatario**").

Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (il "**Ministero**"), l'Associazione Bancaria Italiana (l' "**ABI**") e il Mandante, una convenzione (la "**Convenzione**"), aperta alle adesioni da parte delle Banche Finanziatrici (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, concessi in relazione alla Legge Agevolativa (come di seguito definita);
- B. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione divenendo parte contrattuale della stessa;
- C. in data 28 luglio 2016 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla Convenzione (l' "**Addendum alla Convenzione**") tra il Ministero, l'ABI e la CDP, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento Industria sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile» (di seguito "**Provvedimento Industria sostenibile**") di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 e come integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015 e dal Decreto direttoriale emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero in data 14 luglio

2016, come di seguito definiti;

- D. in data [...], il Mandatario ha aderito all'Addendum alla Convenzione di cui al precedente punto C), divenendo parte contrattuale dello stesso;
- E. la Convenzione prevede, tra l'altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento, da parte del Mandatario, tra l'altro, della Valutazione (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l'acquisizione delle relative garanzie, nonché per l'esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Definizioni e interpretazione

I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:

“Atto di Concessione”: indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile, adottato dal Ministero;

“Atto di Revoca”: indica l'atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile e concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal Ministero;

“Banca Finanziatrice”: è la banca appartenente all'elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti *web* del Ministero, dell'ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell'adesione alla Convenzione e all'Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Industria sostenibile, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;

“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 5 giugno 2013, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 24 luglio 2015”: è il decreto del 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015, emanato dal Ministro dello sviluppo economico e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui al D.M. 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI, come modificato dal decreto 9 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico;

“Decreti direttoriali”: sono i decreti del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 9, comma 4, del Decreto 24 luglio 2015, recanti, rispettivamente, istruzioni per l'attuazione degli interventi di cui al Provvedimento Industria sostenibile e la definizione delle modalità e degli adempimenti relativi alla richiesta di erogazione delle agevolazioni;

“Decreto-legge 83/2012”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

“Delibera”: è la delibera riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l'altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;

“Finanziamento”: è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;

“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto oggetto della domanda di agevolazione;

“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 10 (dieci) per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;

“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile”, di cui all'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;

“FRI”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all'articolo 1, comma 354, della Legge;

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo e in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;

“Legge Agevolativa”: è l'articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l'istituzione del *Fondo per la crescita sostenibile*, in sostituzione del *Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate *sub 5* all'Addendum alla Convenzione;

“Mandato”: è il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività qui previste;

“Normativa di Riferimento”: indica la Legge Agevolativa, la Legge, il Decreto-legge 83/2012, il Decreto 8 marzo 2013, il Decreto 26 aprile 2013, il Decreto 23 febbraio 2015, il Provvedimento Industria sostenibile e i Decreti direttoriali;

“Portale FRI Online”: indica il sistema applicativo *web* messo a disposizione dal Mandante al Mandatario per lo scambio delle informazioni rilevanti relative alla gestione del Finanziamento Agevolato;

“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;

“Procedure Concorsuali”: indica le procedure previste e disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (ivi incluse, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis), l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;

“Procedure di Recupero”: indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volti a

recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;

“Progetto”: il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa di Riferimento;

“SAL”: è lo stato d'avanzamento dei lavori del Progetto oggetto della domanda di agevolazione;

“Sanzione”: indica il caso in cui (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell'articolo 16 (*Codice etico e modello organizzativo*) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 11.3 (D. Lgs. 231/2001) e all'articolo 16 (*Codice etico e modello organizzativo*); (iii) nei confronti del Mandatario vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi, una “Sanzione”);

“Soggetto Beneficiario”: è l'impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile, delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento;

“Soggetto Gestore”: il soggetto incaricato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Industria sostenibile;

“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l'accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste dal Provvedimento Industria sostenibile;

“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato). Per i casi in cui sia costituito un *pool* di finanziamento senza rilevanza esterna, la valutazione del merito di credito sarà effettuata dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del *pool* stesso.

I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, come successivamente modificata e integrata.

Nel presente Mandato, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

2 MANDATO

2.1 Conferimento del Mandato

Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente:

- a) conferisce al Mandatario, che accetta, l'incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
- b) conferisce al Mandatario, che accetta, l'incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all'erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) all'acquisizione, alla modifica e all'estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall'Addendum alla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*), fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*);
- c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione e del Mandato.

Il presente Mandato è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5 (*Onerosità del Mandato*), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

2.2 Rappresentanza

Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.

2.3 Durata del Mandato

Il Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il Mandato viene conferito.

Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione o dall'Addendum alla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell'operatività della Convenzione e dell'Addendum alla Convenzione stesso, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d'ora, accetta tale proroga.

2.4 Modifica del Mandato

I termini e le condizioni del Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e accettato dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2.5 Responsabilità del Mandatario

Tutte le attività oggetto del Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri, con applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.

2.6 Ambito di applicazione del Mandato

Le disposizioni del Mandato si applicano a tutti i Finanziamenti Agevolati, perfezionati dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione e dell'Addendum alla Convenzione.

2.7 Sostituzione del Mandatario

Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:

- a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato; o
- b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere, non accurate o non corrette.

Anche nel caso di sostituzione del Mandatario, quest'ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio sostenuto da o richiesto al Mandante in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero, direttamente o per il tramite del Soggetto Gestore:

- a) della sostituzione sia stata data, da parte del Mandatario, una comunicazione per iscritto al Mandante e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi;
- b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa di Riferimento, della Convenzione e dell'Addendum alla Convenzione per il compimento delle attività di cui al Mandato;
- c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato, in relazione al quale il Mandatario, che deve essere

sostituito (il "**Mandatario Sostituendo**"), svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione;

- d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull'attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva,

fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all'effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell'incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo stesso, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell'incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.

3 ESECUZIONE DEL MANDATO

3.1 Esecuzione del Mandato

Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.

Nell'esecuzione del Mandato, resta inteso che:

- a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario, in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza – usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all'incarico assunto col Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi prontamente il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
- b) il Mandatario si obbliga ad effettuare tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento; il Mandante si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire tempestivamente al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
- c) il Mandatario si obbliga ad effettuare, in nome e per conto della CDP, le attività per l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare:
 - in via preliminare rispetto alla stipula del Contratto di Finanziamento o a ciascuna erogazione, il Mandatario rilascia l'attestazione, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 231/2007, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile dalla CDP. In alternativa, il Mandatario può rilasciare l'attestazione mediante modulistica con propria carta intestata, purché di contenuto equivalente a quella predisposta dalla CDP;
 - il Mandatario si accerta che la modulistica per il rilascio dell'attestazione sia stata compilata in ogni sua parte, ovvero l'attestazione riguardi tutti i dati necessari per le attività di identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
 - entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto o di perfezionamento di ciascuna erogazione, il Mandatario invia alla CDP i documenti prodotti mediante le seguenti modalità alternative: (i) tramite raccomandata, in formato cartaceo, con firma in originale del personale del Mandatario a ciò autorizzato e timbro del Mandatario; (ii) tramite posta elettronica certificata, procedendo alla scansione del modulo cartaceo con timbro e firma in originale da parte del personale del Mandatario a ciò autorizzato;

- d) il Mandatario rinuncia sin d'ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
- e) fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell'articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dall'Addendum alla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento;
- f) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nell'Addendum alla Convenzione, nel Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento, nonché quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

3.2 Attività del Mandatario

Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento e in particolare a:

- a) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e di criteri conformi agli *standard* internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell'interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
- b) trasmettere tempestivamente alla CDP copia della Sintesi di Delibera, adottata nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e dall'Addendum alla Convenzione, utilizzando il modello di Sintesi di Delibera della Banca Finanziatrice allegato *sub* 3 all'Addendum alla Convenzione, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile e richiamando gli elementi caratterizzanti del Progetto, nonché indicando esplicitamente le garanzie individuate e acquisibili;
- c) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e dall'Addendum alla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa di Riferimento e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l'acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
 - perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile, nonché il valore e la consistenza della garanzia;
 - relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
 - atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera;

fermo restando che, (i) qualora dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi del presente Mandato, il Mandatario ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, il Mandatario non procederà alla stipula del Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Mandante e al Soggetto Gestore per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;

- d) effettuare, su richiesta del Soggetto Beneficiario, le valutazioni propedeutiche all'inserimento nel Contratto di Finanziamento della possibilità di richiedere l'erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione, acquisendo le garanzie ritenute idonee e comunque nel rispetto di quanto previsto nell'Addendum alla Convenzione;
- e) provvedere, fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti e atti diretti ad acquisire le eventuali garanzie, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l'esito degli aggiornamenti al Mandante; il Mandatario pertanto risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
- f) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida e, in ogni caso, conformemente alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, (i) il Contratto di Finanziamento da stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l'acquisizione delle garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare, e/o verificare che vengano eseguiti, tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione e del Mandato;
- g) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Gestore dell'Atto di Concessione contenente le informazioni di cui al paragrafo d) dell'articolo 5 (*Impegni del Soggetto Gestore*) della Convenzione, fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento GBER, la Banca Finanziatrice si impegna a stipulare il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero, relativa all'esito positivo della notifica individuale e della successiva valutazione da parte della Commissione europea del decreto di concessione delle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. In presenza di un *pool* di banche senza rilevanza esterna il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che agisce in qualità di capofila nell'ambito del medesimo *pool*;
- h) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente al Mandante copia autentica o copia conforme all'originale registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti relativi a queste ultime;
- i) erogare in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall'Addendum alla Convenzione, dal Mandato e, in ogni caso, dalla Normativa di Riferimento;
- j) comunicare tempestivamente al Mandante l'avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
- k) predisporre e aggiornare, ad ogni erogazione, nonché in caso di revoca parziale disposta ai sensi della Normativa di Riferimento, il piano di ammortamento per ciascun Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti al Soggetto Beneficiario e al Mandante, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario avvengano nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella Convenzione, nell'Addendum alla Convenzione, nel Mandato, nel Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, nella Normativa di Riferimento;
- l) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice,

quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato, comprese le agevolazioni derivanti dal Finanziamento Agevolato, in termini di differenziale di interessi, recuperate a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato riversamento al Mandante delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni solari dalla valuta di accredito delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente; b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;

- m) comunicare prontamente al Mandante, con le modalità di cui alla successiva lettera w), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
- n) comunicare prontamente al Mandante ogni variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Mandante della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere al Mandante, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 3* all'Addendum alla Convenzione, ovvero informare prontamente il Mandante dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell'ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Mandante;
- o) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi del Mandato;
- p) esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento e dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato;
- q) svolgere le attività previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni, a norma dell'articolo 16 (*Revoca delle agevolazioni*) della Convenzione;
- r) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all'articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*) del Mandato; nei casi di controversie relative al Contratto di Finanziamento, definire, in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione, accordi transattivi, giudiziali o stragiudiziali, solo previa autorizzazione scritta del Mandante;
- s) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
- t) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative garanzie e ipoteche;
- u) trasmettere al Mandante, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- v) dare prontamente notizia al Mandante, dell'avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del, di risoluzione del e/o recesso dal, Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato,

nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera w), del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;

w) raccogliere, elaborare e inviare al Mandante, in via continuativa, anche attraverso l'alimentazione di tutte le sezioni del Portale FRI Online, o, in ogni caso, secondo le modalità indicate dal Mandante e, comunque, almeno con cadenza semestrale, tutti i dati aggiornati necessari per consentire il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento Agevolato, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati inerenti:

a) gli incassi:

- la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;
- l'importo del versamento;
- la causale e il dettaglio del versamento;
- l'imputazione contabile delle somme incassate;

b) i saldi contabili:

- il debito per interessi di preammortamento;
- il debito per capitale;
- il debito per interessi di ammortamento;
- il debito per interessi di mora;
- il debito per spese e commissioni;
- il debito per agevolazioni revocate, in termini di differenziale di interessi ai sensi della Normativa di Riferimento e del Contratto di Finanziamento;
- il debito per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, eventualmente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, sulle agevolazioni revocate, ai sensi della Normativa di Riferimento e del Contratto di Finanziamento;

x) informare prontamente il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al Progetto da agevolare, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell'ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi;

y) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare l'agevolazione e ogni altro importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali indennizzi, determinandone l'entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante, con le modalità previste alla precedente lettera l);

z) nel caso di revoca delle agevolazioni imputabili ad uno dei Soggetti Beneficiari responsabili per l'esecuzione di un Progetto complesso, laddove il Ministero disponga il subentro dei restanti Soggetti Beneficiari ai fini della completa realizzazione del Progetto, effettuare le modifiche al Contratto di Finanziamento e/o ai relativi Piani di Ammortamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni di cui al presente paragrafo nella medesima forma con cui è stato stipulato il Contratto di Finanziamento originario, trasmettendo prontamente alla CDP copia autentica o copia conforme all'originale dell'atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato e, al Soggetto Gestore, copia del medesimo atto.

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo 3.2 e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente allo schema allegato *sub* "A" al Mandato.

4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

4.1 Quota del Finanziamento Agevolato

Il Mandante e il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle

disposizioni della Normativa di Riferimento, e dovrà aggiungersi alla quota del Finanziamento Bancario concesso direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice, anche in *pool* con altre banche, nei casi in cui le stesse abbiano costituito un *pool* senza rilevanza esterna.

4.2 Richiesta dei fondi e versamento

Il Mandatario, una volta ricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all'invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo *fax*, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.

E' fatta salva la possibilità del Mandatario di richiedere al Mandante, sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, la messa a disposizione dei fondi relativi al Finanziamento Agevolato, ai fini dell'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, laddove prevista nel Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, al riguardo, il Mandatario si impegna ad acquisire il quadro di garanzie ritenuto idoneo, nel rispetto di quanto previsto dall'Addendum alla Convenzione.

In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all'invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo *fax*, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell'esistenza nel FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l'erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l'importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa di Riferimento, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all'interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

4.3 Assenza di solidarietà

Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all'erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall'altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

4.4 Manleva

Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.

5 ONEROSITÀ DEL MANDATO

Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione dell'eventuale

contenzioso, le Parti concordano espressamente che l'assunzione da parte del Mandatario dell'incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.

6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il presente Mandato, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA

7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del Progetto oggetto del Finanziamento

Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione e assumere una nuova Delibera, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) il Soggetto Gestore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni e, eventualmente, acquisire una nuova Valutazione,

il Mandatario sospenderà la stipula del relativo Contratto di Finanziamento e ne darà pronta informazione al Mandante e al Soggetto Gestore.

A seguito di una nuova Valutazione con esito positivo e di una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 3* all'Addendum alla Convenzione. Il Mandante, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente.

Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione e assumere una nuova Delibera, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) il Soggetto Gestore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova Valutazione,

il Mandatario ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Gestore. Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 3* all'Addendum alla Convenzione. Il Mandante, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente, e il Mandatario, se necessario, provvederà prontamente, se del caso, al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.

Sarà cura del Mandatario trasmettere prontamente al Mandante e al Soggetto Gestore copia dell'adeguamento nelle forme previste al precedente articolo 3.2, lettera h).

Qualora la situazione dovesse richiedere decisioni immediate, il Mandatario potrà discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora vi siano circostanze ignote al Mandante che non possano essergli comunicate in tempo, o qualora tali circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il Mandante avrebbe dato la sua approvazione se le avesse per tempo conosciute. L'operato del Mandatario nei confronti del Soggetto Beneficiario sarà vincolante per il Mandante. Il Mandante, fin d'ora, esonera il Mandatario da qualsiasi responsabilità in merito, salvo i casi di dolo o colpa.

8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO

8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà, in via autonoma e secondo i criteri di cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle garanzie personali e/o reali costituite a tutela del credito oggetto del recupero. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:

- (i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e pre-contenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
- (ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.

8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo articolo 14 (*Accettazione del Mandato*).

8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto ai sensi del presente Mandato (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento, (ii) informerà prontamente il Mandante di dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.

8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso tra quelli di sua fiducia cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei predetti casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*), il Mandatario risponderà dell'operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*).

8.5 In conformità con quanto previsto alla lettera r) dell'articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*) che precede, eventuali transazioni, giudiziali o stragiudiziali, dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto dal Mandante. Parimenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Mandante eventuali cessioni del credito riveniente dal Finanziamento. Nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (i) per l'adesione/acquiescenza a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge; (ii) per l'accettazione di proposte di rientro dilazionato dell'insoluto, con pagamento in relazione all'insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti, purché di durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.

8.6 La facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento verrà esercitata dal Mandatario, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di

legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e del Mandante, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato.

- 8.7** Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione in materia di spese relative all'attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nei decreti tempo per tempo vigenti emanati ai sensi della legge n. 247 del 3 dicembre 2012, o sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d'ora preventivamente concordate senza necessità di un'ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno *pro quota*, in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, alle spese dell'azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all'attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
- 8.8** Nessuna azione di recupero, avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento, dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l'esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
- 8.9** Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale di quest'ultimo al Finanziamento.
- 8.10** Fermo restando l'integrale rimborso delle spese documentate sostenute dal Mandatario per il recupero dei crediti effettuato in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, in linea con quanto disposto dall'articolo 11 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione, il Mandatario, a parziale deroga di quanto detto al precedente articolo 8.9, è autorizzato a trattenere in sede di recupero, in prededuzione, nel limite massimo della misura prevista dall'articolo 4.17.1 delle Linee Guida, l'importo previsto nel relativo Contratto di Finanziamento quale commissione per l'attività di recupero, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
- 8.11** Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al presente articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato *sub "A"* al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare, al fine di consentire al Mandatario di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
- 8.12** Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero di cui all'articolo 8.1, il Mandatario fornirà - anche per il tramite del Portale FRI Online - aggiornamenti al Mandante sull'andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il tipo di azioni intraprese e il relativo stato.

9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO

9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:

- a) è una società regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa di Riferimento;
- b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:

- rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
 - sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
 - non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato Italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dal Mandatario;
 - non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte del Mandatario o dei suoi amministratori, previsti da:
 - (i) il proprio atto costitutivo;
 - (ii) il proprio statuto;
 - (iii) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia in materie che lo riguardino, ivi inclusa, pertanto, la Normativa di Riferimento;
 - (iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
 - (v) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sullo stesso Mandatario o sul suo patrimonio;
- c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
- d) il Mandatario è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali procedure concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del Mandato;
- e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;
- f) non ha riportato condanne, ai sensi del D. Lgs. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non è soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01;
- h) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01.

9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento ai sensi di un Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.

9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna a risarcire, indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo, passività, pregiudizio o spesa, sostenuti e dimostrati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza (i) della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9 e (ii) di una Sanzione.

10 COMUNICAZIONI

10.1 Indirizzo e recapito

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.4 (*Forma delle comunicazioni*), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:

Mandante:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax 06 42214026 - Att. Area Supporto all'Economia - Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Mandatario:

indirizzo
Cap - Città
Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]

10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

10.3 Elezione di domicilio

Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all'articolo 10.2 (*Variazioni di indirizzo e/o recapito*) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al Mandato.

10.4 Forma delle comunicazioni

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l'invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui al precedente articolo 4.2 (*Richiesta dei fondi e versamento*) e, solo nel caso di impedimento all'invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo fax e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l'autenticità, l'integrità e la provenienza delle stesse.

11 DISPOSIZIONI GENERALI**11.1 Rubriche**

Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull'interpretazione del Mandato.

11.2 Invalidità

Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.

11.3 D. LGS. 231/01

Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del Mandato:

- a) ad informare tempestivamente il Mandante relativamente ad ogni eventuale nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e/o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/2001.

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il Mandato è regolato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Per ogni eventuale controversia riguardante il Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

13 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione e della Normativa di Riferimento, l'esecuzione del Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.

14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO

Il Mandatario accetta il Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.

15 REGIME FISCALE DEL MANDATO

Le disposizioni del Mandato sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni.

16 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico del Mandante e del Modello Organizzativo adottato da quest'ultimo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico e Modello Organizzativo: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.

Il Mandante

Il Mandatario

Allegato A al Modello di Mandato

Modello di Procura Speciale

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, nel mio studio.

Dinanzi a me Dottor _____, Notaio in _____, con studio in _____, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di _____,

è presente

_____, nato a _____, il _____, domiciliato in _____, per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in breve anche il "**Mandante**", con sede in Roma (RM), Via Goito n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 (tre miliardi cinquecentomilioni virgola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con _____

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualifica con il presente atto

CONFERISCE

ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "**Contratto di Mandato**") concluso in data _____ con _____, con sede in _____, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, (il "**Mandatario**")

PROCURA SPECIALE

al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo comma, c.c.), in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato

- a) sottoscrivere i contratti di finanziamento (i "**Contratti di Finanziamento**"), per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni; (ii) dell'articolo 23 e dell'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (iii) del decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico; (iv) del Provvedimento Industria sostenibile; (v) della convenzione stipulata tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana in data 17 febbraio 2016, alla quale in data _____ ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte; nonché (vi) dell'addendum alla convenzione stipulata tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana in data 28 luglio 2016, alla quale in data _____ ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte, con i soggetti beneficiari degli interventi agevolativi di cui al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 e ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
- b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari per acquisire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
- c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;
- d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
- e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante;

- f) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
- g) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie e ipoteche.

A tale scopo il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell'incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai rispettivi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunciare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario, nonché addivenire ad eventuali transazioni, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, solo previo consenso del Mandante.

Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.

Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà, all'occorrenza, di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì agli stessi la facoltà di avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti, come per legge, come pure dei propri dirigenti e funzionari, secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.

Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido.

Roma, li _____

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato 5

Linee Guida Provvedimento Industria sostenibile

1. **PREMESSA**

Scopo delle presenti linee guida (le "**Linee Guida**") è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, all'Addendum alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa di Riferimento.

Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.

2. **DEFINIZIONI**

I termini che cominciano con lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato *sub "A"* (*Definizioni*) alle Linee Guida.

3. **PRINCIPI GENERALI**

3.1 *Normativa di riferimento*

- a) **Legge;**
- b) **Legge Agevolativa;**
- c) **Decreto-legge 83/2012;**
- d) **Decreto 8 marzo 2013;**
- e) **Decreto 26 aprile 2013;**
- f) **Decreto 23 febbraio 2015;**
- g) **Provvedimento Industria sostenibile e relativi Decreti direttoriali;**

3.2 *Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario*

3.2.1 Ai sensi della Normativa di Riferimento è previsto che il Progetto sia finanziato attraverso un Finanziamento dato dall'insieme di:

- (a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;
- (b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.

3.2.2 Per alcuni aspetti previsti dalla Normativa di Riferimento e legati alle componenti del Finanziamento sopra elencate e al rapporto tra le stesse, si veda la seguente sezione 4.

3.3 *Principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento*

3.3.1 La Normativa di Riferimento impone che gli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario rispettino talune proporzioni prefissate (in merito si veda *infra* il paragrafo 4.2).

3.3.2 La proporzione tra l'importo delle relative componenti del Finanziamento, come determinato dal Contratto di Finanziamento nel rispetto dei vincoli posti dalla Normativa di Riferimento, deve essere riflessa nelle garanzie previste dal Contratto di Finanziamento, le quali dovranno assistere ciascuna componente del Finanziamento in misura direttamente proporzionale al rispettivo ammontare iniziale in linea capitale (si veda a tale riguardo il paragrafo 3.5), e deve essere rispettata ai fini dell'erogazione, del rimborso e dell'eventuale estinzione anticipata delle diverse componenti (si vedano a tale riguardo i paragrafi da 4.6 a 4.10).

3.4 *Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori*

3.4.1 Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale degli investimenti ammissibili indicata dalla Normativa di Riferimento (in proposito si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Progetto, tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur

non rientrando nell'ambito di applicazione della Normativa di Riferimento, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento.

- 3.4.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento, in caso di insolvenza del Soggetto Beneficiario, ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto Beneficiario alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento.
- 3.4.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso *pari passu* o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell'effettuare la Valutazione.
- 3.5 *Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare*
- 3.5.1 Il Contratto di Finanziamento sarà redatto dalla Banca Finanziatrice con la diligenza dovuta ai sensi della Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione e del Mandato. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di Finanziamento relativi alle garanzie, la Banca Finanziatrice dovrà tenere conto delle garanzie indicate nella Delibera. La Banca Finanziatrice resterà, in ogni momento, l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento dalla stessa determinato.
- 3.5.2 Le garanzie eventualmente previste assistono sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca Finanziatrice nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.
- 3.5.3 Fermo restando il rispetto del vincolo di proporzionalità applicabile alle garanzie previste dal Contratto di Finanziamento in relazione al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, la concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del Progetto, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle garanzie disposte a favore della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento, potrà essere liberamente valutata da quest'ultima, tenuto tuttavia conto che:
- (a) la Banca Finanziatrice stessa resterà in ciascun momento l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento, dalla stessa determinato;
 - (b) qualora l'eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali terzi garanti sia la Banca Finanziatrice medesima, nel considerare il rilascio delle garanzie aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento) dovrà tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche potenziale, della Banca Finanziatrice in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti nel contesto dell'operazione; e
 - (c) il credito di tali ulteriori controparti (siano esse terzi o la medesima Banca Finanziatrice) dovrà essere subordinato a quello derivante dal Finanziamento.

4. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Per i casi in cui sia costituito un *pool* di finanziamento senza rilevanza esterna, il Contratto di Finanziamento sarà sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del *pool* stesso.

4.1 *Scopo del Finanziamento*

- 4.1.1 Il Contratto di Finanziamento deve prevedere espressamente l'obbligo del Soggetto Beneficiario di utilizzare il Finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Progetto che, ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento, dovrà rappresentarne parte integrante e sostanziale.

- 4.1.2 La verifica della destinazione del Finanziamento a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario sarà effettuata esclusivamente dal Soggetto Gestore e, pertanto, nessun obbligo di controllo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca Finanziatrice.
- 4.1.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Progetto. La CDP e la Banca Finanziatrice rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Progetto e saranno totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto medesimo.
- 4.2 *Composizione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario*
- 4.2.1 Nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento Bancario è fissata in misura non inferiore al 10% (dieci per cento), approssimata per eccesso e con arrotondamento al primo numero intero senza decimali.
- 4.3 *Durata: compresa tra 4 e 11 anni incluso il preammortamento*
- 4.3.1 Ai sensi della Normativa di Riferimento, il Finanziamento Agevolato ha una durata compresa tra un minimo di 4 (quattro) anni e un massimo di 11 (undici) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non può essere superiore a 8 (otto) anni.
- 4.3.2 Essendo il Finanziamento perfezionato dalla Banca Finanziatrice con un unico Contratto di Finanziamento, il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario avranno identica durata e, conseguentemente, identica Data di Scadenza Finale.
- 4.4 *Durata del Progetto*
- 4.4.1 Il Progetto deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa di Riferimento.
- 4.5 *Tasso di interesse - Finanziamento Agevolato: 0,80% (minimo), Finanziamento Bancario: tasso di mercato*
- 4.5.1 Il Finanziamento Agevolato è concesso a un tasso di interesse pari al 20% (venti per cento) del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione delle agevolazioni. In ogni caso il tasso di interesse sul Finanziamento Agevolato non può essere inferiore allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) nominale annuo.
- 4.5.2 Gli interessi, compresi quelli di mora, dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato, sono calcolati secondo il criterio giorni 30/360.
- 4.5.3 Il tasso di interesse del Finanziamento Bancario e il relativo criterio di calcolo sono concordati liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
- 4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
- (a) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e
 - (b) quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.
- 4.5.5 Gli interessi maturati sulle quote del Finanziamento erogate saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa.
- 4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente, a favore della CDP, interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.
- 4.5.7 Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento e durante ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Finanziatrice e da questa comunicate al Soggetto Beneficiario.
- 4.6 *Erogazione del Finanziamento*
- 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Soggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a

produrre e consegnare al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa di Riferimento.

- 4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Soggetto Gestore, effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, trasmessa da quest'ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.
- 4.6.3 L'erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
- 4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione, a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione.
- 4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa di Riferimento. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
- 4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell'erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
- 4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all'erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell'erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima, da parte della CDP, delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
- 4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca delle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione, da parte della Banca Finanziatrice, degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
- 4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l'obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
- (a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento, atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo complessivamente erogato a valere sul Finanziamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione); e
 - (b) in ogni caso, a fronte dell'erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di "utilizzo a saldo e quietanza finale",
- fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
- 4.6.10 Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice prima della stipula del Contratto di Finanziamento, occorre prevedere che nel Contratto di Finanziamento stesso sia inserita la possibilità, per il Soggetto Beneficiario, di richiedere l'erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione previa acquisizione, da parte della Banca Finanziatrice, di un idoneo quadro cauzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'Addendum alla Convenzione e dal Mandato. L'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata sulla base dei termini e delle condizioni previsti dal presente articolo 4.6, fatto salvo il controllo da parte del Soggetto Gestore della documentazione di spesa di cui al precedente paragrafo 4.6.1.

4.7 *Rimborso del Finanziamento*

- 4.7.1 Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.
- 4.7.2 La rigidità del piano di rimborso del Finanziamento Agevolato condiziona necessariamente il piano di rimborso del Finanziamento Bancario, alla luce dei limiti riguardanti il rimborso proporzionale del Finanziamento.
- 4.7.3 Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario sull'importo del Finanziamento.
- 4.7.4 La percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario, è stabilita in relazione alla percentuale di cofinanziamento. In considerazione del fatto che l'incidenza del Finanziamento Agevolato è superiore a quella del Finanziamento Bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 60% (sessanta per cento) del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento Agevolato.
- 4.7.5 Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto dovuto in relazione al Finanziamento a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla relativa Data di Pagamento.
- 4.8 *Imputazione dei pagamenti*
- In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.17, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP, per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato, e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice, per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:
- (a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;
 - (b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, come individuata dal Contratto di Finanziamento, in caso di somme recuperate.
- 4.9 *Periodo di Preammortamento*
- 4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che, per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla Data di Erogazione e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "**Periodo di Preammortamento**"). Si applicano le previsioni relative alla facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. In considerazione di quanto indicato al precedente paragrafo 4.7.4 la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quello del Finanziamento Agevolato e assumere una durata superiore rispetto a quanto sopra indicato.
- Le somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario, per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la Data di Pagamento immediatamente successiva.
- 4.9.2 Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l'erogazione del Finanziamento, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento.
- 4.10 *Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento*
- 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione, dell'Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal

Contratto di Finanziamento, e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "**Data Prescelta per il Rimborso**").

4.10.2 Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:

- (a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- (b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:

- (a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
- (b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

4.11 *Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto*

4.11.1 Qualora il Soggetto Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila, ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto o intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa di Riferimento, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa di Riferimento per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto.

4.11.2 La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.

4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero si pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento delle agevolazioni.

4.11.4 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa di Riferimento, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto Beneficiario di restituire:

- (i) l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento, qualora quest'ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
- (ii) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per le agevolazioni concesse.

4.11.5 In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca delle agevolazioni o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo:

- (a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale;
- (b) gli eventuali interessi di mora.

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, al fine di richiederne le determinazioni in merito alla revoca o mantenimento delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative.

4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5.

4.11.7 L'accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l'aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate, comprensive, se dovuti, degli importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla prima data di scadenza rata utile.

4.12 *Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia*

4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e al Soggetto Gestore.

4.12.2 Qualora:

- (a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
- (b) il Soggetto Gestore abbia informato la Banca Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, di variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensi della Normativa di Riferimento,

la Banca Finanziatrice sospende l'erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Gestore, in attesa delle determinazioni di competenza.

4.12.3 Qualora:

- (a) la Banca Finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Gestore;
- (b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Soggetto Gestore, sulla base della Normativa di Riferimento, informi la Banca Finanziatrice della necessità di una

nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, la Banca Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.

- 4.12.4 Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo, venga adottata una nuova Delibera, la Banca Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Soggetto Gestore, in conformità alla Convenzione e all'Addendum alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini previsti sulla base della Normativa di Riferimento ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova delibera da parte della Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
- 4.12.5 Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP copia autentica o copia conforme all'originale dell'atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato e, al Soggetto Gestore, copia del medesimo atto.
- 4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui al paragrafo 4.12.3 che precede.

4.13 *Eventi Rilevanti*

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di Eventi Rilevanti al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione. La revoca totale delle agevolazioni dovrà comunque essere prevista come causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.

Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze: (i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.15.2 e 4.15.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto ovvero (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi dei paragrafi 4.15.2 e 4.15.3 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero (iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Soggetto Beneficiario è obbligato ai sensi del paragrafo 4.15.3 delle presenti Linee Guida, risulti che la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento.

4.14 *Pagamenti da parte di terzi*

La Banca Finanziatrice avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.

4.15 *Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario*

- 4.15.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti nei contratti di finanziamento, che dovranno essere indicati dalla Banca Finanziatrice, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, anche tenendo in considerazione la Valutazione effettuata.
- 4.15.2 Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario gli impegni previsti nel Provvedimento Industria sostenibile.
- 4.15.3 Oltre alle dichiarazioni e agli impegni descritti nei paragrafi 4.15.1 e 4.15.2, il Contratto di Finanziamento dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni e gli impegni del Soggetto Beneficiario di seguito elencati:

(a) **"Codice Etico della CDP"**

Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello

Organizzativo stessi: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.”

(b) **“D. Lgs. 231/01**

(1) Il Soggetto Beneficiario dichiara:

- (i) che non sussistono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
- (ii) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D. Lgs. 231/01 né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (iii) di non essere soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01; e
- (iv) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01.

(2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:

- (i) ad informare tempestivamente la CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice relativamente ad ogni eventuale (i) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, (ii) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o (iii) della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/2001.”

4.15.4 Il Contratto di Finanziamento dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; e (ii) la non veridicità o l'incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o l'inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento), potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

4.15.5 Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come definite nella Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

4.16 *Trattamento dei dati personali*

4.16.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la CDP e la Banca Finanziatrice forniscano la rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti, ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.

4.16.2 Quale testo per l'informativa di competenza della CDP, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet della CDP (www.cdp.it), nella sezione dedicata alla “Privacy” (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).

4.17 *Commissioni, spese, oneri e indennizzi*

4.17.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.7 del Mandato, per le attività di recupero eventualmente svolte dalla Banca Finanziatrice, a quest'ultima spetterà una commissione, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del Contratto di Finanziamento, pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) degli importi recuperati, per l'attività

di recupero svolta in relazione al Finanziamento Agevolato. Gli importi corrispondenti a tali commissioni verranno trattenuti in prededuzione dalla Banca Finanziatrice sugli importi recuperati.

- 4.17.2 Tutte le eventuali ulteriori commissioni della Banca Finanziatrice, nonché tutte le spese inerenti e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento e in generale qualunque spesa e onere anche fiscale, che la Banca Finanziatrice e/o la CDP dovessero sostenere in dipendenza del medesimo Contratto di Finanziamento o della sua esecuzione o estinzione, sono a carico del Soggetto Beneficiario.
- 4.17.3 Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto di Finanziamento dovrà comunque prevedere che, qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.
- 4.17.4 Il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.15.3 delle presenti Linee Guida fossero state veritiere, complete, corrette e accurate e gli impegni di cui al paragrafo 4.15.3 delle presenti Linee Guida fossero stati puntualmente adempiuti.
- 4.18 *Cessione del credito*
- 4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte e del Ministero.
- 4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
- 4.19 *Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma*
- Il Contratto di Finanziamento sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro di Roma in relazione a qualsiasi controversia.
- 4.20 *Forma del Contratto di Finanziamento*
- Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
5. **FATTISPECIE COMPLESSE**
- 5.1 *Progetti realizzati da una pluralità di Soggetti Beneficiari*

Ai sensi della Normativa di Riferimento, è ammessa la possibilità che la realizzazione dei Progetti avvenga con il contributo di una pluralità di soggetti, i quali costituiscono altrettanti Soggetti Beneficiari, tra cui il Soggetto Capofila (tali progetti soggettivamente complessi, ai fini del presente paragrafo, di seguito denominati "**Progetti Complessi**"). Nel caso di Progetti Complessi, ciascun Soggetto Beneficiario deve operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.

- 5.1.1 In relazione ad un Progetto Complesso, ciascuna Banca Finanziatrice stipulerà Contratti di Finanziamento separati, ciascuno relativo al Finanziamento concesso a fronte del Progetto di ciascun Soggetto Beneficiario (che partecipa al medesimo Progetto Complesso) e avente come controparte il relativo Soggetto Beneficiario. L'efficacia di ciascun Contratto di Finanziamento riconducibile al medesimo Progetto Complesso è subordinata alla sottoscrizione di tutti i Contratti di Finanziamento afferenti al medesimo Progetto Complesso. In presenza di un *pool* di banche senza rilevanza esterna il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che agisce in qualità di capofila nell'ambito del medesimo *pool*.
- 5.1.2 I Contratti di Finanziamento afferenti ad un medesimo Progetto Complesso saranno predisposti dalle Banche Finanziatrici con la dovuta diligenza e dovranno essere redatti e stipulati in maniera tale da garantire che tutte le indicazioni e le procedure incluse nella presente sezione siano rispettate integralmente. I relativi Contratti di Finanziamento dovranno essere tutti, necessariamente, stipulati entro il termine stabilito dalla Normativa di Riferimento.
- 5.1.3 Qualsiasi ipotesi che possa dare luogo alla revoca delle agevolazioni imputabili a uno qualsiasi dei Soggetti Beneficiari può, a seguito di espressa determinazione del Ministero, pregiudicare il mantenimento di tutte le agevolazioni concesse in relazione al Progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.4.

- 5.1.4 Nel caso di revoca delle agevolazioni imputabili a uno dei Soggetti Beneficiari responsabili per l'esecuzione di un Progetto Complesso, è fatta salva la facoltà per il Ministero di disporre il mantenimento delle agevolazioni concesse ai Soggetti Beneficiari diversi dal Soggetto Beneficiario al quale siano imputabili le agevolazioni revocate, ai termini e alle condizioni previsti dalla Normativa di Riferimento, anche prevedendo il subentro dei restanti Soggetti Beneficiari ai fini della completa realizzazione del Progetto Complesso. La Banca Finanziatrice provvederà, nel caso, ad effettuare le modifiche al Contratto di Finanziamento e/o ai relativi Piani di Ammortamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni di cui al presente paragrafo nella medesima forma con cui è stato stipulato il Contratto di Finanziamento.

Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere prontamente al Soggetto Gestore e alla CDP il contratto di Finanziamento sottoscritto digitalmente ovvero copia per immagine del medesimo contratto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dalla Banca finanziatrice con firma digitale.

Allegato A alle Linee Guida

Definizioni

“Addendum alla Convenzione”: indica l'atto sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra il Ministero, l'ABI e la CDP, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento Industria sostenibile;

“Atto di Concessione”: indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile, adottato dal Ministero;

“Atto di Revoca”: indica l'atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento Industria sostenibile concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal Ministero;

“Banca Finanziatrice”: è la banca, appartenente all'elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti *web* del Ministero, dell'ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell'adesione alla Convenzione e all'Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Industria sostenibile, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;

“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

“Convenzione”: è la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sottoscritta in data 17 febbraio 2016;

“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;

“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento;

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;

“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;

“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;

“Decreti direttoriali”: il Decreto 14 luglio 2016 e gli eventuali ulteriori decreti del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, recanti, rispettivamente, istruzioni per l'attuazione degli interventi e la definizione delle modalità e degli adempimenti relativi alla richiesta di erogazione delle agevolazioni adottati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 9, comma 4, del Decreto 24 luglio 2015;

“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 5 giugno 2013, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;

“Decreto 24 luglio 2015”: è il decreto del 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, che disciplina le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui al

D.M. 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI come modificato dal Decreto 9 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico;

“Decreto 14 luglio 2016”: è il decreto direttoriale del 14 luglio 2016 emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del D.M. 15 ottobre 2014;

“Decreto-legge 83/2012”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

“Delibera”: è la delibera riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l'altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;

“Differenziale Interessi”: indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode, pari alla differenza tra gli interessi calcolati (i) al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso agevolato applicato;

“D.Lgs. 196/2003”: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;

“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento;

“Finanziamento”: è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;

“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto oggetto della domanda di agevolazione;

“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;

“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile”, di cui all'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo, e in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;

“Legge Agevolativa”: è l'articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l'istituzione del *Fondo per la crescita sostenibile*, in sostituzione del *Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;

“Ministero”: è il Ministero dello sviluppo economico;

“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato *sub 4* all'Addendum alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;

“Normativa di Riferimento”: ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;

“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;

“Piani di Ammortamento”: indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;

“Progetto”: indica il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa di Riferimento;

“Provvedimento Industria sostenibile”: indica il bando in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile» di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 e come integrato, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FRI, dal Decreto 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015 e dal Decreto 14 luglio 2016;

“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;

“SAL”: indica ciascuno stato d'avanzamento dei lavori del Progetto documentato e approvato dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento;

“Soggetto Beneficiario”: è l'impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Industria sostenibile, delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento;

“Soggetto Gestore”: il soggetto incaricato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Industria sostenibile;

“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti Complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l'accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste dal Provvedimento Industria sostenibile;

“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato).